



DIREZIONE PER GLI AFFARI INTERNI
Settore Reclutamento, Carriere e Formazione del Personale
*Ufficio Carriere, Gestione Orario di Lavoro, Anagrafe delle Prestazioni,
Autorizzazioni Extra Impiego*

OGGETTO: Legge di Bilancio 2026 – Congedi parentali e malattia dei figli

La Legge di Bilancio 2026 amplia le tutele a sostegno della genitorialità intervenendo sulla disciplina del congedo parentale e dei congedi per malattia dei figli, estendendo **l'arco temporale** di fruizione dei benefici.

A decorrere dal **1° gennaio 2026**:

- il congedo parentale è fruibile fino al compimento del 14° anno di età del figlio (in precedenza fino ai 12 anni);
- il congedo per malattia del figlio è esteso fino ai 14 anni, con diritto a 10 giorni annui di assenza non retribuita, superando il precedente limite di 5 giorni annui fruibili fino agli 8 anni.

CONGEDO PARENTALE: Estensione dell'età del figlio

La modifica dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 estende l'accesso al congedo parentale per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, **fino ai 14 anni di età del figlio**.

In caso di **adozione nazionale o internazionale o affidamento**, il diritto è riconosciuto fino al compimento del 14° anno dall'ingresso del minore in famiglia, in luogo del precedente limite dei 12 anni.

La medesima estensione anagrafica fino ai 14 anni si applica anche **al prolungamento del congedo parentale** di cui all'art. 33 del D.Lgs. 151/2001, fruibile (in modo continuativo o frazionato) per un periodo complessivo non superiore a tre anni per ciascun minore con necessità di sostegno intensivo.

ATTENZIONE: Resta invariato il trattamento economico previsto per tale istituto con riferimento ai primi nove mesi di congedo, così come già modificato dalle Leggi di Bilancio 2024 e 2025, ripresi nel *VADEMECUM Maternità, paternità, lavoro; una guida ai congedi*, e che di seguito si riepiloga.

1. Congedo di maternità obbligatorio o di paternità (in sostituzione di quello di maternità) si è concluso entro il 31/12/2023

Il congedo parentale (per entrambi i genitori) è così retribuito:

- **primi 30 giorni**: retribuzione 100% fino ai 14 anni del bambino (come previsto dal vigente CCNL 2019-2021 Istruzione e Ricerca);
- **restanti 8 mesi**: retribuzione 30% fino ai 14 anni del bambino.

2. Congedo di maternità obbligatorio o di paternità (in sostituzione di quello di maternità) si è concluso dopo il 31/12/2023 ed entro il 31/12/2024

Il congedo parentale è così retribuito:

- **primi 30 giorni:** retribuzione 100% fino ai 14 anni (CCNL 2019-2021 Istruzione e Ricerca);
- **1 mese retribuito all'80%** (se non già fruito nel 2024 o nel 2025), solo se utilizzato entro i 6 anni del bambino (se fruito tra i 7 e i 14 anni, la retribuzione è 30%);
- **restanti 7 mesi:** retribuzione 30% fino ai 14 anni.

3. Congedo di maternità obbligatorio o di paternità (in sostituzione di quello di maternità) si è concluso o si conclude successivamente al 31/12/2024

Il congedo parentale è così retribuito:

- **primi 30 giorni:** retribuzione 100% fino ai 14 anni (CCNL 2019-2021 Istruzione e Ricerca);
- **2 mesi retribuiti all'80%**, solo se fruiti entro i 6 anni del bambino (se fruiti tra i 7 e i 14 anni, la retribuzione è 30%);
- **restanti 6 mesi:** retribuzione 30% fino ai 14 anni.

Per i periodi **oltre il nono mese** e, comunque, fino a 10 (o 11) mesi complessivi, sempre fruibili fino ai 14 anni del bambino:

- l'indennità del 30% è riconosciuta solo se il reddito individuale del genitore è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione INPS;
- in caso di reddito superiore, resta comunque il diritto alla fruizione del congedo, senza retribuzione.

MALATTIA DEL FIGLIO

La modifica dell'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, estende sia il numero dei giorni fruibili, sia l'età del figlio per la quale è possibile richiedere il congedo per malattia.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, a ciascun genitore lavoratore sono riconosciuti, alternativamente, **10 giorni lavorativi annui di assenza non retribuita** per malattia di ciascun figlio di età compresa tra **i 4 anni (dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età) e i 14 anni (fino al giorno del compimento del quattordicesimo anno di età).**

I 10 giorni spettano a ciascun genitore (10 giorni al padre e 10 giorni alla madre), fermo restando il principio dell'alternatività nella fruizione.

Inoltre, i 10 giorni annui devono riferirsi esclusivamente a giorni lavorativi; non vengono quindi conteggiati i giorni festivi o non lavorativi eventualmente ricompresi nel periodo di assenza.

Restano immutati i limiti di durata previsti per la malattia del figlio di età non superiore a tre anni: per ciascun anno di età del bambino e fino al compimento dei tre anni (compreso il giorno del terzo compleanno), sono retribuiti per intero i primi 30 giorni di assenza (CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021).